



Comune di Rimini

Il Sindaco

ORDINANZA BALNEAZIONE 2/2024 DIVIETI TEMPORANEI DI BALNEAZIONE E RELATIVE MISURE DI GESTIONE

IT008099014003 - Torre Pedrera - Brancona
IT008099014004 - Viserbella - La Turchia
IT008099014008 - Rimini - Foce Marecchia 50m N
IT008099014009 - Rimini - Foce Marecchia 50m S
IT008099014011 - Rimini - Ausa
IT008099014013 - Bellariva - Colonnella 1
IT008099014014 - Bellariva - Colonnella 2
IT008099014015 - Rivazzurra - Rodella
IT008099014028 - Miramare - Rio Asse N

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

VISTO il Decreto interministeriale 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle Acque di Balneazione";

VISTA l'Ordinanza Balneare n. 1/2019 della Regione Emilia-Romagna - e successive modificazioni ed integrazioni - con la quale è stato disciplinato l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo comprendente il territorio costiero dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica;

CONSIDERATO che la stagione balneare estiva, ai fini della presente ordinanza, è compresa tra il sabato precedente la celebrazione della Pasqua e il 2 novembre e che l'attività balneare comprende tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi a partire dall'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio fino al secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre e comprende inoltre i giorni di sabato e domenica del terzo fine settimana di settembre (Ordinanza Balneare n. 1/2019 "Disciplina dell'esercizio delle attività balneari e dell'uso del litorale marittimo ricompreso nei territori dei Comuni costieri della Regione Emilia-Romagna", approvata con Determina 4234 dell'8/3/2019 e modificata dalle successive Determine n. 6232 del 9/4/2021, n. 6241 dell'1/4/2022 e n. 2594 del 9/2/2024);

VISTI gli ulteriori atti normativi adottati dalla Regione Emilia-Romagna sul tema balneabilità delle acque di mare, ed in particolare:

- la D.G.R. n. 28 del 15/01/2024 recante la "Valutazione di qualità delle acque di balneazione della Regione Emilia-Romagna al termine della stagione balneare 2023 in applicazione del D.lgs. N. 116/2008 e ss.mm.ii. e del D.M. 30 marzo 2010 e ss.mm.ii." in cui è stata aggiornata la classificazione delle stesse;

- la D.G.R. n. 504 del 25/03/2024 con oggetto "Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione





Comune di Rimini	Il Sindaco
------------------	------------

del D.lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii. e del D.M. 30 marzo 2010 e ss.mm.ii. per la stagione balneare 2024 in Emilia-Romagna”;

CONSIDERATO CHE la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 25/03/2024:

- a) al punto 1 del dispositivo individua e classifica le acque destinate alla balneazione con i relativi punti di campionamento ai sensi del D.Lgs. 116/2008 per la stagione balneare 2024, come riportato nell'Allegato 1 in cui sono identificati i punti tramite coordinate geografiche (WGS84);
- b) al punto 10 richiama l'attenzione dei Sindaci dei Comuni costieri sulla necessità di una stretta osservanza delle procedure ed in particolare, in caso di superamento dei valori limite, sulla tempestiva apposizione di ordinanza di divieto di balneazione nella zona interessata, nonché di apposizione dei cartelli che informano i bagnanti del divieto temporaneo di balneazione;

VISTO l'art. 3 lettera f dell'Ordinanza Balneare n.1/2019 e s.m.i. della Regione Emilia-Romagna che prevede la segnalazione con appositi cartelli delle zone permanentemente o temporaneamente interdette alla balneazione;

VISTO l'art.3 – “Disciplina delle aree in concessione per strutture e stabilimenti balneari” dell’Ordinanza Balneare Comunale n. 1/2023 del Settore Marketing Territoriale – Water Front e Nuovo Demanio nel quale viene definito che *“Sull’area in concessione possono essere altresì installate bandiere nazionali ed internazionali e/o recanti informazioni di servizio.”*;

PRESO ATTO della nota della Capitaneria di Porto di Rimini (prot.n.10.10.00/8880 del 24.05.2013) in cui *“non si ravvisano motivi ostativi all’esposizione sui pennoni già presenti in spiaggia della bandiera bianca-rossa in due fasce orizzontali per indicare il divieto temporaneo di balneazione in conseguenza di eventi meteorologici avversi”*;

PRESO ATTO che le misure di interdizione della balneazione, indicate dal Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna – Ausl della Romagna sede di Rimini – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot.n. 2024/130979/P del 15/05/2024 (ns. prot. In arrivo n. 0175787/2024 del 15/05/2024) *“Attività balneari 2024 – proposta misure di interdizione della balneazione”*, prevedono l’inserimento nella specifica Ordinanza Sindacale a tutela della salute dei bagnanti, l’interdizione temporanea della balneazione in occasione dell’apertura degli sfioratori di piena e a scopo cautelativo e precauzionale in tutte le acque di balneazione interessate dagli sfioratori aperti e per tutta la loro estensione, dal momento dell’apertura delle paratoie fino a 18 ore dopo la loro chiusura.

Sulla base di ciò, le aree interessate dagli sfioratori nel Comune di Rimini sono le seguenti:

- IT 008099014003 - Torre Pedrera - Brancona
- IT 008099014004 - Viserbella - La Turchia
- IT 008099014008 - Rimini - Foce Marecchia 50m N
- IT 008099014009 - Rimini - Foce Marecchia 50m S
- IT 008099014011 - Rimini - Ausa
- IT 008099014013 - Bellariva - Colonnella 1
- IT 008099014014 - Bellariva - Colonnella 2
- IT 008099014015 - Rivazzurra - Rodella
- IT 008099014028 - Miramare - Rio Asse N

PRESO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettere a) e d) del D. Lgs 116/2008, i Comuni devono provvedere, a mezzo di Ordinanza del Sindaco, alla delimitazione delle zone non idonee permanentemente alla balneazione ed alla apposizione di apposita segnaletica che indichi il divieto di balneazione;
- che l'art. 3 lettera f dell'Ordinanza Balneare n.1/2019 e s.n.i. della Regione Emilia-Romagna prevede la segnalazione con appositi cartelli delle zone permanentemente o temporaneamente interdette alla balneazione;





Comune di Rimini

Il Sindaco

ATTESO:

a) che il Comune di Rimini è dotato di moderni impianti di depurazione per il trattamento delle acque reflue e dispone di una rete fognaria di "tipo misto" e che tale rete, in occasione di precipitazioni meteoriche intense o di notevole durata, non può convogliare ai depuratori tutta la massa d'acqua addotta e, pertanto, la parte eccedente viene smaltita tramite "sfioratori di piena", opere strutturali annesse alla rete fognante ed a tale scopo deputate;

b) che nel Comune di Rimini sono presenti "sfioratori di piena" nelle zone sotto indicate:

Torre Pedrera - scaricatore Brancona

Viserbella - scaricatore la Turchia

Deviatore Marecchia - Bypass depuratore Santa Giustina e scaricatore Rimini Isola

Rimini - Ausa - sollevamento "Kennedy 45V" per zona di mare "Kennedy battaglia"

Bellariva - scaricatore Colonnella 1

Bellariva - scaricatore Colonnella 2

Rivazzurra - scaricatore Rodella

Miramare - Rio dell'Asse

c) che si rende necessaria l'adozione di ogni cautela atta a tutelare la salute pubblica attraverso opportune misure di gestione;

d) che gli eventi meteorologici di particolare intensità possono essere individuati, nel periodo di balneazione, nei fenomeni di "pioggia persistente e/o di notevole intensità", e che è necessario vietare temporaneamente, ai fini della prevenzione e della tutela della salute dei bagnanti, la balneazione nel tratto di mare antistante lo sbocco a mare di sopra-elencati degli sfioratori di piena di cui alla lettera b), per un tratto di ampiezza pari all'intera acqua di balneazione interessata dallo sfioratore e per il Deviatore Marecchia per un tratto pari all'intera ampiezza delle due acque di balneazione adiacenti (denominate Foce Marecchia Nord e Foce Marecchia Sud), sia durante l'apertura degli sfioratori che per le 18 ore successive alla chiusura degli sfioratori stessi;

e) che sussiste l'esigenza di confermare una procedura amministrativa che dia garanzia di tempestività di intervento anche quando dovessero verificarsi i suddetti eventi meteorologici in orario notturno, festivo o comunque durante la chiusura degli Uffici comunali;

f) l'opportunità, conseguentemente, di provvedere mediante Ordinanza Sindacale che individui esattamente i punti di collocazione dei divieti temporanei di balneazione e che determini le funzioni specifiche attribuite ad HERA S.p.A., ai Titolari delle Concessioni demaniali marittime di ciascuno stabilimento balneare ed al Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale, così da rendere tempestivamente esecutive le seguenti attività:

f-1) obbligo per HERA S.p.A. di comunicare, tramite mail e/o attraverso il portale ARPAE dedicato (denominato Portale ARPAE - Segnalazioni Hera) al Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale, alle Cooperative degli operatori balneari, alle Associazioni cui è stato affidato il servizio di posizionamento - rimozione dei cartelli di divieto temporaneo di balneazione, ad ARPAE - Area Prevenzione ambientale Est e ad AUSL della Romagna sia l'apertura degli sfioratori di piena, evidenziandone le motivazioni, sia la successiva chiusura;

f-2) obbligo per le Associazioni di cui al precedente punto f-1:

- di apporre tempestivamente i cartelli di divieto temporaneo della balneazione sulle plance, già installate a cura del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale, alla comunicazione di apertura degli sfioratori e comunque non oltre le ore 7:30, come segue:

- in corrispondenza delle fosse;

- ogni 100 m a nord e a sud rispetto all'asse della Fossa per un tratto di ampiezza pari all'intera acqua di balneazione interessata dallo sfioratore e per il Deviatore Marecchia ogni 100 metri per un tratto pari all'intera ampiezza delle due acque di balneazione adiacenti (denominate Foce Marecchia Nord e Foce Marecchia Sud), sulla linea di delimitazione della fascia di libero transito dalla zona in concessione;





Comune di Rimini

Il Sindaco

- di provvedere alla successiva rimozione dei cartelli di divieto trascorse 18 ore dalla comunicazione di chiusura degli sfioratori;

f-3) obbligo per le Associazioni di redigere appositi verbali di affissione e rimozione dei cartelli di divieto temporaneo di balneazione e delle relative operazioni di controllo, i quali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale;

f-4) obbligo per i titolari delle concessioni demaniali marittime di ciascuno stabilimento balneare, o in alternativa per l'affidatario dello stabilimento medesimo, alla comunicazione di apertura degli sfioratori e comunque non oltre le ore 9:00, di innalzare la bandiera di segnalazione del divieto temporaneo di balneazione sulle aste o pennoni presenti nelle postazioni di Salvamento e successivamente di abbassarla 18 ore dopo la comunicazione della chiusura delle paratoie;

f-5) ai fini dell'ottemperanza di cui al precedente punto f-4) i titolari delle concessioni demaniali marittime di ciascuno stabilimento balneare, o in alternativa l'affidatario dello stabilimento medesimo, dovranno mantenere i dispositivi elettronici attivi per consentire la ricezione della comunicazione di cui al precedente punto f-1);

f-6) in caso di malfunzionamento del sistema di comunicazione di cui al precedente punto f-1), obbligo per il Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale, di provvedere, al ricevimento della comunicazione telefonica di apertura degli sfioratori da parte di Hera S.p.A., ad avvisare le cooperative balneari, nonché gli operatori non associati ad alcuna cooperativa, ed i referenti delle Associazioni alle quali è stato assegnato il servizio di posizionamento/rimozione dei cartelli di divieto temporaneo di balneazione;

VISTO:

- la Legge 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Per i motivi igienico-sanitari sopra richiamati

ORDINA

1) **che durante il periodo di attività balneare estivo 2024 (25 maggio 2024 - 29 settembre 2024), in caso di pioggia persistente e/o di notevole intensità che causi l'apertura degli sfioratori di piena associati alle corrispondenti acque di balneazione come di seguito riportato:**

- IT008099014003 Torre Pedrera - Brancona, (possibile apertura dello scaricatore Brancona)
- IT008099014004 Viserbella - La Turchia (possibile apertura scaricatore la Turchia)
- IT008099014008 Rimini - Foce Marecchia 50m N (possibile apertura scaricatore Rimini Isola e Bypass dell'impianto di depurazione di Santa Giustina)
- IT008099014009 Rimini - Foce Marecchia 50m S (possibile apertura scaricatore Rimini Isola e Bypass dell'impianto di depurazione di Santa Giustina)
- IT008099014011 Rimini - Ausa (possibile apertura delle paratoie sulla zona di mare "Kennedy battaglia" del sollevamento "Kennedy 45V")
- IT008099014013 Bellariva - Colonnella 1 (possibile apertura scaricatore Colonnella 1)
- IT008099014014 Bellariva - Colonnella 2 (possibile apertura scaricatore Colonnella 2)
- IT008099014015 Rivazzurra - Rodella (possibile apertura scaricatore Rodella)
- IT008099014028 Miramare - Rio Asse N (possibile confluenza a mare del Rio Asse, sul quale insistono scarichi di natura fognaria);

1a) **è vietata temporaneamente la balneazione nell'intera acqua di balneazione corrispondente agli**





Comune di Rimini

Il Sindaco

sfiotori interessati dall'apertura delle paratoie, sia durante l'apertura degli stessi che per le 18 ore successive alla loro chiusura;

1b) è vietata temporaneamente la balneazione nelle due acque di balneazione adiacenti la Foce del Deviatore Marecchia, denominate Foce Marecchia Nord e Foce Marecchia Sud, dal momento dell'apertura degli sfiotori afferenti al Deviatore Marecchia e fino a 18 ore dopo la chiusura;

2) alla Società HERA S.p.A. :

di comunicare immediatamente tramite mail e/o attraverso il portale ARPAE dedicato (denominato Portale ARPAE - Segnalazioni Hera) al Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale, alle cooperative balneari, nonché gli operatori non associati ad alcuna cooperativa, alle Associazioni cui è stato affidato il servizio di posizionamento - rimozione dei cartelli di divieto temporaneo di balneazione, ad ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Est e AUSL della Romagna – sede di Rimini sia l'apertura degli sfiotori di piena, evidenziandone le motivazioni, sia la successiva chiusura;

3) alle Associazioni alle quali è stato affidato il servizio di posizionamento/rimozione dei cartelli di divieto temporaneo di balneazione:

3a) di provvedere tempestivamente all'apposizione dei cartelli di divieto temporaneo della balneazione, all'apertura degli sfiotori sulle plance installate come descritto in premessa e comunque non oltre le ore 7:30, in caso di apertura in orario notturno;

3b) di provvedere alla successiva rimozione dei cartelli di divieto trascorse 18 ore dalla chiusura degli sfiotori così come indicato al precedente punto 2;

3c) di provvedere alle operazioni di controllo della permanenza dei cartelli di divieto temporaneo di balneazione e della bandiera di segnalazione sulle aste delle postazioni di Salvamento durante le 18 ore di permanenza degli stessi;

3d) di redigere appositi verbali attestanti le suddette attività (affissione dei cartelli di divieto temporaneo di balneazione, e successiva rimozione dei medesimi ed operazioni di controllo), i quali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale;

4) ai titolari delle concessioni demaniali marittime di ciascuno stabilimento balneare o, in alternativa all'affidatario dello stabilimento medesimo:

all'avvenuta ricezione della comunicazione di cui al precedente punto 2 dell'apertura delle paratoie e comunque non oltre le ore 9:00, di innalzare la bandiera di segnalazione del divieto temporaneo di balneazione come indicata nell'allegato A della presente ordinanza sulle aste o pennoni presenti nelle postazioni di Salvamento e successivamente di abbassarla 18 ore dopo la comunicazione di chiusura delle paratoie.

L'addetto al salvamento presente in ciascuno stabilimento balneare sarà tenuto, qualora richiesta, a fornire collaborazione per innalzare e/o ammainare la bandiera di segnalazione del divieto temporaneo di balneazione, compatibilmente con la propria presenza in servizio stabilita dall'Ordinanza balneare regionale 1/2019 e s.m.i. e dall'Ordinanza balneare comunale 1/2024.

La bandiera dovrà essere innalzata e/o ammainata anche negli orari in cui il servizio di salvamento non è attivo.

5) ai titolari delle concessioni demaniali marittime di ciascuno stabilimento balneare o, in alternativa all'affidatario dello stabilimento medesimo:

di esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza, come previsto dall'articolo 5 comma 2 lettera b dell'Ordinanza Balneare Regionale n.1/2019 e s.m.i.;

6) al Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale – U.O. Qualità Ambientale di pubblicizzare la presente Ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio;

7) a chiunque spetti, di osservare e di far osservare il presente provvedimento.





Comune di Rimini

Il Sindaco

DISPONE

a) che il Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale, tramite Anthea s.r.l, predisponga per la stagione balneare 2024 del seguente modello di comunicazione al pubblico in caso di apertura delle paratoie con chiusura temporanea precauzionale della balneazione:

- Plance fronte e retro formato A2 42x60 cm contenenti le informazioni relative ai divieti temporanei di balneazione in occasione delle aperture delle paratoie (cartello recante divieto temporaneo di balneazione e icona della bandiera dedicata), da posizionarsi in corrispondenza delle fosse ed ogni 100 m a nord e a sud rispetto all'asse della Fossa per un tratto di ampiezza pari all'intera acqua di balneazione interessata dallo sfioratore e, per il Deviatore Marecchia ogni 100 m per un tratto pari all'intera ampiezza delle due acque di balneazione adiacenti (denominate Foce Marecchia Nord e Foce Marecchia Sud), sulla linea di delimitazione della fascia di libero transito dalla zona in concessione;

INFORMA

1) che chiunque non rispetti quanto previsto dalla presente Ordinanza o che attui comportamenti che non permettano la corretta applicazione di quanto ivi disposto, è passibile della sanzione di cui all'art. 7Bis del T.U.E.L., fatta salva l'applicabilità dell'art. 650 del Codice Penale;

2) che la presente Ordinanza ha validità per il periodo in cui viene assicurato il controllo delle acque a garanzia della salute dei bagnanti, così come definito dall'Ordinanza balneare regionale 1/2019 e s.m.i e pertanto **dal 25 maggio 2024 al 29 settembre 2024**;

3) che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Dellavalle, Dirigente Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale della Direzione Generale, via Rosaspina, 21 - 47923 Rimini.

4) che contro il presente provvedimento sono ammissibili: ricorso al T.A.R. dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della presente Ordinanza;

5) che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rimini per l'intero periodo di validità dello stesso.

6) ogni informazione utile sulle acque di balneazione è reperibile sulla sezione dedicata del sito ARPAE al seguente link: <https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/balneazione/balneazione>.

CONFERISCE MANDATO

alla Polizia Locale, alla AUSL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica, alla Capitaneria di Porto di Rimini, a cui deve essere inviata copia del presente provvedimento, di verificare l'ottemperanza della presente ordinanza.

Copia della presente Ordinanza va inoltre inviata, per quanto di competenza, a:

- Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale
- Settore Marketing Territoriale, waterfront e nuovo demanio
- Comando Polizia Locale
- Capitaneria di Porto di Rimini
- Regione Emilia-Romagna – Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
- Azienda U.S.L. Rimini - Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O. Igiene e Sanità Pubblica
- ARPAE – Area Prevenzione ambientale Est





Comune di Rimini

Il Sindaco

- Ministero della Salute- Settore Salute
- Prefettura di Rimini
- Questura di Rimini
- HERA S.p.A.
- Anthea s.r.l.
- URP del Comune di Rimini
- Responsabili piani di salvamento
- Titolari delle Concessioni Demaniali
- Associazioni di Volontariato incaricate

IL SINDACO
Jamil Sadegholvaad
(Firmato digitalmente)